



**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Riapertura di n. 3 Mercati Settimanali Scoperti, individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

## **IL SINDACO**

### **Visti**

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

#### **Visti, altresì:**

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;



- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

### **Premesso che:**

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al punto 1.2 “Attività commerciali, artigianali e di servizi”* si è stabilito che le attività di Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante) sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1.

L'allegato 1 alla sopra citata Ordinanza *“Nuovo coronavirus sars-cov-2 - linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”* nella scheda tecnica commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) riporta quanto segue:

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere con esclusione delle sagre), la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare:

- la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli



utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

### **Misure a carico del titolare di posteggio**

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.



Agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all'esercizio in forma itinerante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente paragrafo.

### **Dato atto che:**

nel contesto della Città di Milano le attività di commercio su aree pubbliche si contraddistinguono per l'elevata complessità, contando la presenza di ben 94 mercati settimanali scoperti, con oltre 10.000 posteggi collocati prevalentemente su aree stradali non attrezzate e non recintate, inserite in contesti territoriali caratterizzati da alta densità abitativa e dalla presenza di numerosi servizi pubblici e privati;

tale complessità, accompagnata dalla necessità di allestire le aree mercatali nonché le indispensabili funzioni di presidio e controllo da parte dell'Ente, ha imposto l'adozione di un approccio alla ripartenza di tipo graduale;

a tal fine, in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020, con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020 sono stati attivati n. 26 mercati settimanali scoperti per i soli generi alimentari; in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 con Ordinanza Sindacale n. 27 del 20 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 14 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 3 ulteriori mercati settimanali scoperti; con Ordinanza Sindacale n. 28 del 22 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 12 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 29 ulteriori mercati settimanali scoperti; con Ordinanza Sindacale n. 29 del 25 maggio 2020 è stata disposta la riapertura di n. 33 mercati settimanali scoperti;

### **Dato atto che:**

le esigenze imposte dal nuovo sistema organizzativo hanno richiesto un elevato fabbisogno di risorse da adibire al servizio di controllo degli accessi e di verifica del rispetto del divieto di assembramento delle aree mercatali, tale da non poter essere sostenuto unicamente con risorse umane o finanziarie dell'Amministrazione Comunale;

data l'urgenza di attivare tali servizi indispensabili per consentire la tempestiva riapertura dei mercati, si è reso opportuno in questa fase l'affidamento a soggetti privati



con adeguata esperienza e professionalità, avvalendosi vista l'urgenza - nelle more della conclusione di ordinaria procedura di selezione - delle procedure di selezione semplificate di cui all'Ordinanza Sindacale n.10 del 11 marzo 2020, dando atto che i costi sostenuti per tali servizi, laddove non erogati a titolo volontario dai commercianti interessati, dovranno essere ripartiti tra gli stessi;

**Ritenuto** necessario disporre la riapertura dei mercati settimanali scoperti cittadini secondo l'ordinaria programmazione, definendo le condizioni che dovranno essere rispettate in ciascun mercato settimanale scoperto, con l'individuazione di regole e criteri da osservare per l'accesso agli stessi, al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;

**Sentite** in data 1 giugno 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale n. 6/2010;

**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 04 maggio 2020;
- n. 23 del 04 maggio 2020;
- n. 24 del 11 maggio 2020;
- n. 25 del 13 maggio 2020;
- n. 26 del 18 maggio 2020;
- n. 27 del 20 maggio 2020;



- n. 28 del 22 maggio 2020;
- n. 29 del 25 maggio 2020;
- n. 30 del 26 maggio 2020;
- n. 31 del 29 maggio 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

1. la riapertura dei seguenti n. 3 mercati settimanali scoperti per tutte le tipologie di posteggi, alimentari e non alimentari, a partire dal giorno 6 giugno 2020 e nelle giornate di seguito indicate:

SABATO: RIPA DI PORTA TICINESE (Fiera di Sinigallia)

DOMENICA: VITTORINI

MARTEDI': VASARI

2. di individuare per ciascuno dei mercati settimanali scoperti cittadini le seguenti condizioni necessarie per consentirne lo svolgimento:
  - a. definizione preventiva dell'area interessata dal mercato, con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi e segnatura a terra degli ingombri dei posteggi stessi;
  - b. osservanza in tutte le attività e nelle loro fasi della distanza interpersonale di almeno un metro ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, dando atto che tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
  - c. obbligo per i titolari di posteggio di allestire le strutture vendita al fine di garantire dalle altre attrezzature di vendita la distanza laterale di 1 metro e la distanza frontale di 3,50 metri;





- d. destinazione del suolo prospiciente l'occupazione frontale di ciascun posteggio, per la profondità di un metro, quale area di rispetto in cui deve essere limitata la concentrazione massima di clienti compresenti, con l'obbligo per ciascun titolare di posteggio di favorire in tale area il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra i clienti, anche attraverso il posizionamento di segnaletica orizzontale o verticale o altri strumenti idonei;
  - e. posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
  - f. obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca da parte degli operatori commerciali del mercato e dei clienti; per i commercianti l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - g. obbligo in capo ai titolari dei posteggi di pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
  - h. obbligo per i commercianti di mettere a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - i. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori del mercato anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - j. in caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, obbligo per i titolari di posteggio di mettere a disposizione della clientela guanti monouso prima della manipolazione della merce;
3. alla Direzione competente, sentita la Commissione per il Commercio su Aree Pubbliche istituita ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010 di disporre con propri e separati provvedimenti:
- a. la riduzione temporanea delle superfici in concessione ai titolari di posteggio ovvero, nei casi in cui ciò non sia sufficiente a garantire le condizioni di sicurezza, la sospensione temporanea dei posteggi, compresi quelli vacanti, che qualora mantenuti non garantirebbero il rispetto dei minimi requisiti logistici nelle aree di mercato; dando atto che ai titolari di tali posteggi potranno essere assegnati in via temporanea posteggi liberi in altri mercati; ove necessario e possibile, dovranno altresì essere avviate le procedure per disporre l'ampliamento delle aree mercatali;



Comune di  
Milano

- b. la temporanea e progressiva prosecuzione, nei mercati con maggiore affluenza, del servizio di sorveglianza del mantenimento delle distanze interpersonali nonché l'eventuale delimitazione delle aree di mercato con transenne o nastri con contestuale scaglionamento degli accessi nelle modalità descritte con le Ordinanze Sindacali n. 28 e 29, fino a quando tali misure si renderanno opportune per favorire il miglior svolgimento dei mercati, dando atto che i servizi di sorveglianza saranno affidati a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità e i costi sostenuti dovranno essere ripartiti tra i titolari dei posteggi; ciascuna Impresa del mercato avrà l'obbligo di contribuire proporzionalmente, pena la sospensione del posteggio, al pagamento delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'erogazione di tali servizi;
  - c. le modalità di graduale riavvio delle procedure di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti di cui all'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, assicurando che tali assegnazioni avvengano in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività del mercato;
  - d. le modalità di vendita di merci usate, dando atto che la vendita di beni usati - con particolare riferimento ai capi di abbigliamento e alle calzature - sia di norma consentita a condizione che venga prodotta documentazione idonea ad accertarne la tracciabilità e la provenienza, nonché ad attestarne l'avvenuta pulizia e disinfezione prima che i beni siano posti in vendita;
4. di autorizzare l'assegnazione ai produttori agricoli dei posteggi ad essi riservati nelle modalità previste dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche;
  5. di dare atto che le disposizioni della presente Ordinanza si applicano, laddove compatibili, anche alle Fiere per il commercio su Aree Pubbliche organizzate dal Comune di Milano inserite nell'apposito elenco annuale ed ai mercati scoperti per la vendita diretta da parte degli agricoltori dei propri prodotti;
  6. la riattivazione dei divieti di sosta presso gli stalli riservati, nei giorni stabiliti, ai mercati comunali scoperti indicati al punto 1), come disposto dall'Ordinanza n. 21 del 30 aprile 2020.



## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e la sospensione dell'attività dell'intero mercato.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni e continuerà a produrre effetto, fatte salve successive e diverse ordinanze di Regione Lombardia, alla cui attuazione provvederanno con propri provvedimenti i Dirigenti competenti del Comune di Milano.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Sala  
(Firmato digitalmente)

